



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. n. 28827 /23.3.5

Roma, 19 settembre 2019

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
Sede

Oggetto: Procedure per il conseguimento della patente di guida delle categorie D1E o DE.

1. ETÀ MINIMA

Per il conseguimento della categoria D1E: 21 anni

Per il conseguimento della categoria DE: 24 anni. Il titolare di qualificazione CQC valida per il trasporto di cose può conseguire la categoria CE già dal compimento di 21 anni.

PRESENTAZIONE ISTANZA:

- Modello TT 2112 compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 **(imposta di bollo relativa all'istanza, attualmente di € 16,00);**
- Attestazione del versamento sul c/c 4028 **(imposta di bollo relativa al documento rilasciato, attualmente di € 16,00. Detta attestazione può essere prodotta anche al momento della prenotazione della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti);**
- Attestazione del versamento sul c/c 9001 **(tariffa di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, attualmente di € 26,40);**
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- 2 foto recenti **(non anteriori a 6 mesi), uguali**, formato tessera su fondo bianco e a capo scoperto **(per motivi religiosi è consentito al candidato presentare fotografie con il campo coperto a condizione che i tratti del volto siano ben riconoscibili)**, stampate su carta **di alta qualità e risoluzione;**
- Certificato medico in bollo, con fotografia, **rilasciato in data non** anteriore a 3 da un medico di cui all'art. 119 **commi 2 e 2bis** del codice della strada, **ovvero di data comunque non eccedente i sei mesi nel caso sia rilasciato da una commissione medica locale.**

2. RESIDENZA

Per richiedere la patente di guida, è necessario dichiarare la residenza in Italia o, per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito - **ferme restando le procedure di uscita dall'UE di tale Stato** -, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) o dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, Norvegia), la residenza normale.

Per residenza normale in Italia, ai sensi dell'art. 118 bis del codice della strada, si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo

determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. È equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

3. DOCUMENTI DI SOGGIORNO

Al momento della presentazione dell'istanza presentata da parte di un cittadino non appartenente ad uno Stato aderente all'Unione europea, allo Spazio economico europeo, o alla Svizzera, deve essere esibito, alternativamente:

- a) **permesso di soggiorno** che deve essere richiesto dallo straniero che soggiorna in Italia, anche per breve periodo ed anche se la finalità del soggiorno è turistica. Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno (o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare), rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea e valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al Questore entro il termine di 8 giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Se il titolo è regolare, agli stessi verrà rilasciata una ricevuta della dichiarazione di soggiorno;
- b) **ricevuta del permesso di soggiorno** fino alla consegna del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolarità della permanenza in Italia dello straniero, il quale è tenuto a conservarla ed esibirla quando richiesta;
- c) **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**

Si ricorda che il documento di soggiorno personale è obbligatorio anche per il candidato minorenne che, dunque, deve esibirlo al momento della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Per quel che concerne i soggetti cui è riconosciuto lo status di richiedente asilo o cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per motivi sussidiari (che, ai sensi dell'art. 18bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca la dicitura "*casi speciali*" ed ha durata di un anno", occorre preliminarmente considerare che, a normativa vigente, presupposto per il conseguimento in Italia della patente di guida, ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice della strada, è l'acquisizione della residenza normale o della residenza anagrafica. Tale disposizione si conforma con il principio sancito dall'art. 7, comma 1, lettera e), e dell'art. 12 della direttiva 2006/126/CE, disposizioni non derogabili con norma statale.

L'acquisizione della residenza anagrafica è autocertificabile, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mentre il possesso della residenza normale può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del medesimo D.P.R. 445/2000. Tuttavia, si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i cittadini non appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo "possono utilizzare le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati e alle qualità e ai fatti certificabili o attestabili da parte dei soggetti pubblici italiani". Sostanzialmente, dunque, il dato relativo all'acquisizione della residenza normale in Italia, cioè "*il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente*", può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, solo quando sia comprovabile da una pubblica amministrazione italiana.

Una volta che i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o per richiedenti asilo comprovino la residenza in Italia e presentino istanza di conseguimento della patente di guida, essi devono esibire il relativo documento che attesta il regolare soggiorno, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In proposito si ricorda che la ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno è documento utile ai fini del rilascio della patente di guida.

4. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

Prima di svolgere le prove d'esame, sia per la valutazione delle cognizioni che per la valutazione delle capacità e dei comportamenti, il candidato deve esibire un documento di identificazione in corso di validità.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 445/2000 il documento di identità (che non deve essere confuso con il "documento di riconoscimento", disciplinato dalla medesima norma), è *"la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare"*.

L'art. 35 del DPR 445/2000 stabilisce che "la carta di identità" costituisce il principale documento di identificazione personale. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato " (ad esempio: la Tessera di Riconoscimento Mod. AT, rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza o la tessera di riconoscimento Mod. BT, rilasciata al coniuge del dipendente civile o militare in attività di servizio ed in quiescenza o ai figli).

Il candidato cittadino dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbia maturato la residenza normale in Italia, può essere identificato anche con la carta d'identità o anche con il passaporto rilasciati dal Paese d'origine.

Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che ha titolo per conseguire la patente in Italia, può essere identificato anche tramite passaporto rilasciato dal Paese d'origine.

Per quel che concerne l'identificazione del candidato, per tramite del "Riepilogo dati per accettazione pratica" rilasciato dagli Uffici del Comune, al momento della richiesta della Carta Identità Elettronica, si comunica che il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell'interno si è espressa in senso affermativo con nota prot. 3715 del 16 luglio 2019. Per ogni eventuale dubbio sull'autenticità del predetto riepilogo dati per accettazione pratica, gli Uffici in indirizzo possono effettuare verifica tramite controllo del QR code, secondo la procedura illustrata nella citata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministro dell'interno.

5. DIFFORMITÀ TRA I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUI DOCUMENTI ESIBITI DAI CITTADINI STRANIERI NATI ALL'ESTERO

Nel caso di candidato straniero che esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità i cui dati anagrafici siano discordanti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della Questura, che tali documenti hanno rilasciato, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.

Si richiama la necessità che gli Uffici rilevino, in fase di istruttoria della pratica, le predette difformità riguardanti i dati anagrafici. Nel caso tali difformità non vengano sanate e vengano evidenziate dell'esaminatore in sede d'esame, il candidato non è ammesso a sostenere la prova.

Nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, esso - tal quale è scritto - sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso in cui il luogo di nascita non risulti da alcuno dei documenti summenzionati, sarà iscritto, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.

Non rientrano tra le ipotesi di discordanza sostanziale quelle di indicazione di taluni dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno: in tal caso, sulla documentazione utile al procedimento, saranno riportati quelli iscritti, eventualmente in lingua italiana, sul permesso di soggiorno.

6. PROVA TEORICA

La patente di guida della categoria D1E o DE può essere conseguita esclusivamente da soggetto già titolare di patente di guida della categoria D1 o D. Non deve essere ripetuto l'esame di teoria nel caso di candidato che ha conseguito la categoria D1 o D sostenendo la relativa prova di teoria posteriormente al 2 marzo 2015.

Nel caso, invece, di candidato che è titolare di categoria D1 o D il cui esame di teoria è stato effettuato anteriormente al 2 marzo 2015, devono essergli poste, nel corso della prima fase della prova pratica, domande concernenti i sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e i relativi sistemi di frenatura.

Le domande devono essere circoscritte esclusivamente ad argomenti di pertinenza della categoria D1E o DE (si potranno utilizzare, al riguardo, anche quelle già contenute nel database dei quiz per il conseguimento della categoria D1 o D) che mirano ad accertare la conoscenza delle disposizioni normative e amministrative nonché dei dispositivi caratteristici e delle condizioni tecniche necessarie per condurre, in sicurezza, i veicoli di detta categoria.

1) Limiti di traino – Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio

Rapporto di traino

Freno a inerzia (organi e funzionamento)

Organi di frenatura (bielemento frenante, freno continuo e automatico, impianto di frenatura pneumatico, freno di soccorso, servodistributore, servodeviatore)
Collegamenti tra motrice e rimorchio (tubi di collegamento)
Organi di traino (timone, campana)

2) Stabilità, tenuta di strada e ingombro del complesso dei veicoli

Sistemazione del carico nel rimorchio
Rischi dello spostamento del carico in caso di frenata
Comportamenti del veicolo in funzione del carico del rimorchio
Comportamenti del complesso in curva

3) Disposizioni generali sulla guida del complesso veicolare

Masse e dimensioni massime
Assicurazione per rischio statico
Limiti di guida della categoria D1E o DE
Obbligo di revisione del rimorchio
Dotazione di sicurezza obbligatoria (cunei fermaruota, dispositivi paraincastro, dispositivi anti-nebulizzazione)

1. PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI

Il candidato ottenuto il rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), può esercitarsi alla guida sui veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima.

L'autorizzazione è valida per sei mesi. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.

Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il decimo giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

7.1 VEICOLI UTILI PER LA PROVA D'ESAME

La prova pratica per il conseguimento della patente di categoria D1E si svolge su un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

La prova pratica per il conseguimento della patente di categoria DE si svolge su un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I predetti veicoli devono essere dotati di doppi comandi ed al fianco del candidato deve essere presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità. Durante la prova nel traffico l'esaminatore, salvo specifica esenzione ai sensi dell'art. 172, comma 8, del codice della strada, deve indossare la cintura di sicurezza.

Si rammenta infine che tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria D1E o DE, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente un pedale della frizione per l'avvio, la fermata o il cambio di marcia del veicolo.

Non sarà indicato il codice 78 in corrispondenza della categoria DE che sia stata conseguita sostenendo le prova di capacità e comportamento su veicolo “privo del pedale della frizione” qualora il candidato:

- a) sia già titolare di patente di altra categoria (ad esclusione delle categorie AM, A1, A2, A, B1) conseguita sostenendo la prova pratica con veicolo dotato di cambio manuale;
- b) durante la prova pratica abbia applicato i principi della guida cosiddetta “preventiva” ed “ecologica”, e quindi abbia dimostrato la propria abilità ad improntare uno stile di guida finalizzato a:
 - ridurre i consumi;
 - contenere le emissioni inquinanti attraverso un accorto uso del comando dell'acceleratore nelle fasi di accelerazione;
 - anticipare i flussi di traffico per mezzo della giusta osservazione della circolazione stradale;
 - gestire correttamente l'inerzia del veicolo nelle fasi di rallentamento;
 - evitare brusche accelerazioni e brusche frenate.

Qualora la patente di categoria D1E o DE sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla commissione medica locale. Detti veicoli possono essere di loro proprietà o di terzi che ne autorizzano l'uso, senza obbligo di doppi comandi.

I candidati, allievi di un'autoscuola devono sostenere la prova pratica su veicolo intestato al titolare dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

I candidati, allievi di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica per il conseguimento della categoria D1E possono svolgere la prova pratica su veicolo dato in disponibilità alla scuola o al centro dall'allievo, o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.

Può essere dato in disponibilità dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica sia il complesso di veicoli anche solo o il veicolo trattore o il rimorchio utile per conseguire la categoria D1E. Se tutto il complesso o solo uno dei due veicoli costituenti il complesso è dato in disponibilità da un terzo, occorre esibire una dichiarazione di consenso all'uso del parte del proprietario del veicolo stesso in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.

7.2 ZAVORRA

Per poter raggiungere la massa in ordine di marcia dei veicoli richiesti dalle norme vigenti è possibile procedere aggiungere una zavorra fissa o amovibile.

ZAVORRA INAMOVIBILE

Nel caso in cui si proceda ad ancorare sul veicolo una zavorra inamovibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo **78 CdS**. Tale modifica delle caratteristiche costruttive ed il relativo aggiornamento della carta di circolazione può essere richiesto da chi risulti essere proprietario del veicolo o, ricorrendone l'ipotesi, dall'intestatario della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 93 e 94, comma 4-bis, CdS, previa esibizione dell'autorizzazione del proprietario.

ZAVORRA AMOVIBILE

Nel caso di zavorra amovibile, sono previste due diverse tipologie di elementi di carico:

a) utilizzo di contenitori in plastica rigida, del tipo omologato GIR (Grandi Imballaggi per il trasporto alla Rinfusa), IBC (Intermediate Bulk Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac):

- riempiti a raso d'acqua: a tal fine, non rileva la capacità di liquido contenuta nell'imbocco dei contenitori;
- recanti indicazione dei vari livelli di capacità di modo che, in relazione alla quantità acqua immessa, il livello si possa agevolmente riscontrare dall'esterno;

b) utilizzo di elementi di carico in altro materiale purché:

- rigido;
- resistente al deterioramento da agenti atmosferici;
- dotato di caratteristiche costruttive che consentano un saldo ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.

In entrambe le ipotesi sub lettere A) e B), dovrà procedersi ad acquisire un "attestazione di massa totale effettiva del veicolo con zavorra amovibile", secondo le modalità che di seguito si illustrano.

PROCEDURA PER L'ATTESTAZIONE DI MASSA TOTALE EFFETTIVA DEL VEICOLO CON ZAVORRA AMOVIBILE

I veicoli zavorrati sono presentati presso un Ufficio Motorizzazione civile corredati da una relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato. Tale qualifica dovrà essere comprovata dall'iscrizione ad apposito Albo, il cui numero dovrà essere riportato in relazione.

Sono contenuti minimi della relazione tecnica:

- a) l'indicazione degli elementi utili ad identificare il veicolo: marca e modello, numero di telaio e di targa;
- b) la descrizione:
 - degli elementi di carico: numero, dimensioni, materiale, geometria dei solidi e peso/capacità di ciascun elemento, se del caso omologazione GIR, IBC o GVR;
 - della dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;
 - delle modalità di ancoraggio.
- c) un'immagine fotografica del veicolo carico, che deve essere inserita (e non allegata) nella perizia stessa.

La parte descrittiva della relazione deve avere un grado di dettaglio e completezza necessario e sufficiente a ripetere, in occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformità a quello presentato all'Ufficio Motorizzazione civile.

Un funzionario dell'Ufficio Motorizzazione civile provvede nell'ordine a:

- verificare, a mezzo dell'esibizione della relativa attestazione di pagamento, che sia stato effettuato – per ciascun veicolo del quale attestare la massa totale effettiva – l'importo di cui alla tabella 3, punto 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (diritto di motorizzazione);
- effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico;
- attestarne il valore risultante sulla relazione tecnica con la formula “*Il veicolo di cui alla presente relazione, caricato in conformità a quanto descritto nella stessa, risulta avere massa totale effettiva pari a _____ kg*”, apponendo, altresì, timbro dell'Ufficio e firma. Nulla osta a che la relazione tecnica rechi già la predetta formula, in apposito campo in calce, con l'avvertenza che si tratta di campo da compilarsi a cura dell'Ufficio Motorizzazione civile.

Si precisa che, qualora il funzionario incaricato ritenga la parte descrittiva della relazione tecnica non sufficientemente dettagliata e completa per le finalità su esposte, nel rifiutare l'operazione richiesta deve formalizzare puntualmente le integrazioni ritenute necessarie, nei limiti di quanto previsto dalla norma.

Ogni eventuale modifica a quanto indicato nella relazione tecnica comporta, ovviamente, la necessità di ripetere l'intera operazione di controllo della zavorra.

ADEMPIMENTI IN SEDE DI ESAME

L'attestazione apposta in calce alla relazione tecnica è esibita all'esaminatore prima dell'espletamento della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti. Essa attesta che:

- la massa totale effettiva del veicolo, presentato in conformità a quanto in relazione descritto;
- il carico, assicurato con le modalità descritte in relazione, è saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.

Pertanto, sotto il profilo in parola, l'esaminatore - rispetto a quanto è in relazione - dovrà verificare esclusivamente:

- a) la corrispondenza di marca e modello e numeri di telaio e targa del veicolo;
- b) la corrispondenza del carico per tipologia di elementi, numero, dimensioni, materiale e geometria dei solidi;
- c) l'esatta conformità della dislocazione degli elementi di carico e delle relative modalità di ancoraggio.

Qualora non siano verificate con esito positivo tutte le condizioni su riportate alle lettere a), b) e c), l'esaminatore redige verbale motivato, dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova pratica di guida.

7.5 OPERAZIONI PRELIMINARI DELL'ESAMINATORE

Non occorre effettuare l'appello dei candidati prima dell'inizio della seduta d'esame. L'esaminatore chiamerà a sostenere l'esame un candidato alla volta. Nel caso uno dei candidati non dovesse rispondere alla chiamata, l'esaminatore procederà ad esaminare un altro dei

candidati presenti. L'assenza di un candidato dovrà essere annotata nel verbale solo al termine della seduta d'esame.

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:

CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:

- autorizzazione ad esercitarsi alla guida (in assenza del “foglio rosa”, per qualsiasi motivo, il candidato non è ammesso a sostenere l'esame);
- documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
- che il candidato stesso utilizzi occhiali o lenti a contatto, se prescritto dall'autorità medica. Se al candidato non è prescritto l'obbligo di lenti, egli può, comunque, ugualmente indossare occhiali, lenti a contatto o occhiali da sole per sostenere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti;
- nel caso di D1E o DE, speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato dalla commissione medica locale.

L'esaminatore dovrà controllare la precedente patente di guida del candidato e procedere al successivo ritiro nel caso di esito positivo dell'esame. Qualora il candidato, prima della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti abbia smarrito la patente di guida, dovrà, al momento dell'identificazione, consegnare all'esaminatore una copia della denuncia di smarrimento.

Per svolgere la prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della categoria D1E o DE, la patente di guida della categoria del candidato deve essere in corso di validità. Infatti, l'art. 125 del codice della strada prevede che le categorie D1E e DE possano essere rilasciate solo a conducente in possesso, rispettivamente delle categorie D1 o D.

CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME:

- carta di circolazione;
- certificato di assicurazione obbligatoria (a tal proposito, si ricorda che l'ISVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l'art. 10, comma 5, del regolamento 19 marzo 2010, n. 34, prevedendo che *“nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso... su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”*. Per effetto di tale modifica, in sede d'esame può essere esibito anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, così come già previsto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con nota prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1 settembre 2016);
- nel caso di D1E o DE, speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della commissione medica locale.

Deve, inoltre, essere verificata l'abilitazione tecnica dell'istruttore e, **nel caso in cui il candidato sia allievo di autoscuola, l'istruttore deve esibire all'esaminatore, uno dei due documenti:**

- o l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente;
- o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta titolare dell'autoscuola ai sensi dell'art. 445 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta che è stato comunicato, alla Provincia territorialmente competente, che il docente presta attività lavorativa presso l'autoscuola alla quale è iscritto il candidato.

7.6 PROVE

La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede.

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA

Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le seguenti operazioni:

- a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
- b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
- c) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
- d) controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafranghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;
- e) controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
- f) adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna,
- g) apertura di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza
- h) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici.

Si sottolinea che detta fase non rappresenta né un'integrazione, né un'estensione dell'esame di teoria e l'esaminatore dovrà trattare gli argomenti sopra indicati.

II FASE: MANOVRE

Il candidato deve effettuare alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, tra le seguenti:

- a) marcia indietro in curva;
- b) parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri;
- c) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.

Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza stradale né intralcio al traffico.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO

Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti manovre:

- a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

- b) guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
- c) guida in curva; 8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
- d) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
- e) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
- f) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
- g) Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
- h) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo;
- i) guida sicura e attenta al risparmio energetico;

stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.

Nello svolgimento delle prove della II e III fase, sul veicolo è presente una persona munita di abilitazione di istruttore di guida in corso di validità, nonché l'esaminatore.

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e della II fase.

La durata della prova nel traffico e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

La durata della prova nel traffico è di 45 minuti.

La prova nel traffico si svolge in una località stabilita dal competente Ufficio Motorizzazione civile, situata in una zona in cui sia possibile svolgere le manovre richieste per il conseguimento delle categorie C1E o CE dall'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Le autoscuole, i centri di istruzione ed i gruppi di autoscuole organizzati possono richiedere sedute d'esame "in conto privato" anche in comuni diversi da quelli in cui gli stessi hanno sede o ha sede una delle autoscuola consorziata o associata, a condizione che le località d'esame siano idonee allo svolgimento delle manovre previste dalla normativa vigente.

La prova deve essere effettuata in diverse condizioni di traffico.

8. VALUTAZIONE DI MANOVRE PARTICOLARI

Da diverse aree del territorio nazionale pervengono comunicazioni su differenti modi di valutare i comportamenti tenuti dai candidati nel corso della fase nel traffico delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida.

Le maggiori criticità concernono, in particolare:

- a) le manovre di retromarcia;
- b) l'inversione di marcia;
- c) le manovre di parcheggio;
- d) il transito nelle rotatorie a più corsie.

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione sulle sopra elencate manovre, sono state predisposte delle linee guida – di seguito riportate – cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.

Dette linee guida sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.

La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica alle linee guida, ove si ritenga necessario.

- a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia

Per effettuare la manovra di retromarcia in linea retta, il candidato deve, preventivamente, svolgere le seguenti operazioni:

- controllare la strada retrostante tramite lo specchietto retrovisore destro;
- accertarsi che la manovra di retromarcia non crei intralcio o pericolo per la circolazione e azionare l'indicatore di direzione destro.

Il candidato effettuerà la manovra tenendo il volante con entrambe le mani e utilizzando, per avere la visione posteriore, gli specchi retrovisori esterni, mantenendo attivo l'indicatore di direzione destro e procedendo all'indietro a velocità ridotta. Il veicolo deve muoversi parallelamente al margine della carreggiata, senza eccessive oscillazioni e scostamenti (il candidato deve controllare eventuali leggeri scostamenti con piccoli movimenti del volante).

La distanza percorsa durante la manovra non deve essere eccessiva, ma comunque sufficiente a valutare la capacità dell'allievo di effettuare la retromarcia.

Se invece la retromarcia non è in marcia rettilinea, ma prevede una svolta (o comunque di seguire una strada non rettilinea), il candidato, fatte salve le precedenti indicazioni, deve percorrere il tratto rettilineo con innestato l'indicatore di direzione destro. Prima di effettuare la svolta a sinistra deve controllare che la strada sia libera, sia davanti che dietro al veicolo, inserire l'indicazione di direzione sinistro ed iniziare la manovra tenendo il volante con entrambe le mani.

- b) Inversione di marcia (ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro)

La direttiva impone di verificare, in sede di esame, che il candidato sappia effettuare la manovra di inversione ricorrendo sia alla marcia in avanti che alla retromarcia, quindi non con una sola manovra, anche se vi è spazio sufficiente. Di conseguenza, prima di iniziare la manovra, l'esaminatore indica al candidato che l'inversione di marcia va effettuata in più fasi, anche se la larghezza della carreggiata potrebbe consentire di eseguirla direttamente.

In sede d'esame è consigliabile svolgere la prova su carreggiate non troppo larghe.

Premesso che la manovra va effettuata in condizioni tali da non creare intralcio alla circolazione, il candidato parte (da fermo) dal margine destro della carreggiata, per poi svolgere in sequenza le seguenti operazioni:

- inserisce la prima marcia;
- ispeziona la strada davanti, dietro e ai lati, utilizzando opportunamente gli specchi retrovisori;
- ruota il capo verso sinistra per osservare, con la visione diretta, l'angolo morto non coperto dallo specchio retrovisore di sinistra;
- accertatosi che non sopraggiungano altri veicoli frontalmente, inserisce l'indicatore di direzione sinistro e inizia la manovra controllando ulteriormente lo specchietto retrovisore sinistro;
- fa avanzare lentamente il veicolo (a passo d'uomo), sterzando le ruote rapidamente verso sinistra;
- si ferma davanti al margine sinistro della carreggiata senza che la parte frontale del suo veicolo scavalchi il marciapiede o, in sua mancanza, a circa un metro dal muro o dalle auto parcheggiate su quel lato. Poco prima di raggiungere il punto di arresto, deve rapidamente sterzare le ruote verso destra (controsterzo);
- inserisce l'indicatore di direzione destro e la retromarcia;
- manovrando il volante con entrambe le mani, effettua la retromarcia, visionando il tratto di strada laterale e retrostante il veicolo tramite gli specchi posteriori. La retromarcia va effettuata a velocità moderata e percorrendo un tratto di strada che sia sufficiente ad effettuare l'ultima fase di ripartenza. Prima di raggiungere la parte finale di questa fase della manovra, il candidato deve sterzare, velocemente, verso sinistra;
- inserisce la prima marcia e l'indicatore di direzione sinistro;
- guarda rapidamente la strada a destra e sinistra per verificare che non sopraggiungano veicoli (a cui è eventualmente tenuto a dare la precedenza) e parte in avanti impegnando rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

c) Parcheggio del veicolo (allineato, a pettine diritto od obliquo, in marcia avanti o in marcia indietro, in piano o in pendenza), uscita dallo spazio di parcheggio

Il candidato deve dimostrare di sapere effettuare la manovra di parcheggio, secondo la modalità indicata dall'esaminatore. In particolare andrà valutata la capacità di impostare la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali.

Non è importante a quanti centimetri si posizioni rispetto al marciapiede o al limite della strada, bensì che nel compiere la manovra non collida con altri veicoli e non crei situazioni di pericolo invadendo lo spazio degli altri utenti. In ogni caso, a seconda del tipo di parcheggio effettuato la parte del veicolo più vicina al marciapiede deve essere a questo il più possibile parallelo, ovvero il veicolo deve insistere sull'area dello stallo di sosta, entro i margini dello stallo stesso e, in ogni caso, non deve creare intralcio per la circolazione e deve essere correttamente posizionato negli stalli di sosta, se presenti.

Nelle manovre di uscita dal parcheggio, bisogna verificare con particolare attenzione che il candidato:

- inserisca correttamente l'indicatore di direzione, sia nel caso che esca in marcia avanti che in retromarcia;
- ispezioni la strada davanti, dietro e ai lati, tramite gli specchi retrovisori;
- ruoti il capo verso sinistra o destra per osservare, con la visione diretta, l'angolo morto non coperto dallo specchio retrovisore;
- effettui la manovra con la dovuta cautela ma sollecitamente, senza creare intralcio, ed impegni rapidamente la corsia di destra della carreggiata.

d) Comportamento da tenere quando si deve affrontare una intersezione con circolazione rotatoria (più comunemente chiamata “rotatoria”).

Al fine di fornire ai funzionari esaminatori criteri di valutazione su detta manovra, si forniscono le seguenti disposizioni, cui attenersi rigidamente, al fine di pervenire a valutazioni uniformi sul territorio nazionale.

Dette disposizioni sono state elaborate con il contributo di esperti del settore, contattati da questa Direzione, a seguito di approfondito esame, per pervenire al più alto livello di oggettività e razionalità.

La scrivente Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di apportare ogni modifica, ove si ritenga necessario.

Sia approssimandosi alla rotatoria che percorrendo l’anello, il candidato dovrà sempre tenersi sulla corsia di destra, in prossimità del margine destro della carreggiata.

Nella manovra di immissione nella rotatoria non è necessario che il candidato azioni l’indicatore di direzione, salvo che debba imboccare la prima uscita sulla destra (nel qual caso utilizzerà quelli di destra). Successivamente azionerà l’indicatore di destra, all’interno dell’anello, con idoneo anticipo rispetto al momento in cui imbotcherà il braccio di uscita prescelto: in pratica ciò dovrà avvenire subito dopo aver superato il braccio d’uscita precedente a quello che dovrà imboccare.

8.2 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.

La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.

8.3 VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

La valutazione del candidato deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico.

Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

- controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno, sterzo;
- controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo;
- osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
- precedenza: precedenza agli incroci ed ai raccordi; precedenza in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali); **comportamenti agli attraversamenti pedonali**;
- corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
- distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
- velocità: rispetto del limite massimo, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
- semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
- segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione (**sia in fase di attivazione che disattivazione**); comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
- frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo;
- **precauzioni da adottare nel lasciare in sosta il veicolo nello scendere dallo stesso.**
- .

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandosi invece coinvolto;
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole;
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento di guida (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Per quel che concerne la valutazione del candidato, alcuni elementi sono offerti dal punto 9 dell'allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce: "... la

valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro, durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova.

Nel corso delle prove gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida, un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tener conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni del traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti) anticipandone le mosse”.

Tanto premesso, si evidenzia che il giudizio sulle prove dei candidati si forma, da una parte, sulla base di fatti oggettivi, non contestabili, quali il rispetto della segnaletica stradale e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, dall'altra dall'insieme di comportamenti che sono improntati a valutazione discrezionale da parte dell'esaminatore.

Inoltre, nella fase valutativa, l'esaminatore, pur nel rispetto delle norme che regolano, in generale, i comportamenti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, deve tener conto anche del particolare stato emotivo dei candidati che, comunque, si trovano ad effettuare un test delicato ed impegnativo. Fermi restando, dunque, il principio di non discriminazione e la prevalenza dell'interesse pubblico della sicurezza della circolazione stradale rispetto agli interessi, seppure apprezzabili dal singolo, possono individuarsi alcuni elementi sulla base dei quali formulare il giudizio finale di idoneità o non idoneità.

Certamente comporta l'immediato giudizio di non idoneità l'intervento dell'accompagnatore sui doppi comandi o sugli altri dispositivi del veicolo per scongiurare situazioni di pericolo.

Parimenti comporta l'immediato giudizio di non idoneità la violazione, da parte del candidato, di una norma che comporta (anche in caso di recidiva), la sospensione della patente di guida. Si elencano le principali fattispecie:

- superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità;
- circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità;
- percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate;
- sorpasso in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità;
- sorpasso di veicolo che ne stia superando un altro;
- sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
- invertire il senso di marcia nonché percorrere la carreggiata contromano in ambito autostradale;
- circolare, al di fuori dei casi previsti, sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale;

- omettere la precedenza dovuta nelle intersezioni stradali ;
- immettersi sulla strada principale da una secondaria senza dare la precedenza ai veicoli che percorrono la strada principale;
- proseguire la marcia quando le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa;
- non usare la massima prudenza nell'approssimarsi ad un passaggio a livello;
- effettuare il sorpasso senza superare rapidamente il conducente che lo precede sulla stessa corsia, senza mantenere un'adeguata distanza laterale, senza riportarsi a destra appena possibile, evitando di creare intralcio o pericolo;
- mancata distanza di sicurezza con collisione e grave danno ai veicoli;
- mancato arresto del veicolo in caso di incrocio ingombrato o su strade di montagna;
- mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta;
- uso del cellulare durante la guida.

Nel caso in cui il candidato effettui, nel corso della prova, una manovra (intesa sia come comportamento di guida sia come infrazione ad una norma che non comporta la sospensione della patente di guida) errata, l'esaminatore, **tenuto conto anche dell'andamento della prova fino a quel momento**, può anche consentire la ripetizione della manovra stessa. Un ulteriore errore della stessa manovra comporterà l'esito di non idoneità.

Il giudizio finale di idoneità o di non idoneità è rimesso alla prudente valutazione dell'esaminatore, che terrà conto del numero e della gravità degli errori commessi dal candidato, nonché dal generale "senso di sicurezza" che l'esaminatore stesso percepisce durante l'intera prova d'esame (secondo il dettato della normativa comunitaria).

Resta fermo che l'esito dell'esame, costituendo un provvedimento amministrativo, deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto in caso di non idoneità.

Nel caso di esito positivo, l'esaminatore consegna la patente al candidato immediatamente al termine della sua prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti.

Nel caso di esito negativo, l'esaminatore ritira il foglio rosa, qualora si tratti della seconda prova pratica di guida o, pur trattandosi della prima prova, la scadenza di quest'ultimo non consente di sostenere una seconda prova, nel termine previsto dall'articolo 121, comma 10, del codice della strada.

9. RICORSO

Avverso l'eventuale esito negativo sia della prova teorica che pratica è possibile proporre, alternativamente, uno dei seguenti ricorsi:

a) ricorso gerarchico: alla Direzione Generale territoriale nel cui ambito opera l'Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida. Non occorre l'ausilio di un legale ed il ricorso può essere presentato, in bollo da euro 16,00 direttamente alla Direzione Generale territoriale oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla prova contestata. Il ricorso deve essere proposto e firmato direttamente dal candidato (pena inammissibilità dello stesso) e deve contenere le motivazioni, in diritto ed in fatto, della contestazione;

- b) ricorso giurisdizionale: al tribunale amministrativo regionale nel cui ambito di competenza opera l'Ufficio Motorizzazione civile il cui esaminatore ha espresso il giudizio di non idoneità alla guida entro sessanta giorni dalla prova contestata. Occorre l'ausilio di un legale.
- c) ricorso straordinario al Capo dello Stato: deve essere presentato entro centoventi giorni dalla prova contestata. Non è necessario l'ausilio di un avvocato, potendo il ricorso essere presentato direttamente dal candidato. La proposizione del ricorso è subordinata al pagamento del contributo unificato di euro 650,00.

10. COMPORTAMENTI DEGLI ESAMINATORI DURANTE LE PROVE D'ESAME

Regole generali che gli esaminatori devono osservare, durante gli esami, sulla base delle disposizioni generali cui devono uniformarsi i funzionari della pubblica amministrazione:

1. obbligo di indossare il cartellino identificativo
2. rivolgersi al candidato in maniera cortese ed esauritiva. Rispondere in maniera esauriente e professionale ad eventuali richieste di chiarimento sulle procedure operative degli esami;
3. nello svolgimento delle prove d'esame, confrontarsi esclusivamente con il candidato, evitando di interloquire con soggetti terzi, ricusando in modo fermo e cortese qualsiasi interferenza tesa ad orientare il giudizio sull'idoneità dei candidati;
4. non commentare, durante le prove, eventuali errori commessi da candidati; è invece necessario prendere nota degli stessi, in modo da poterli, poi, comunicare al candidato, nel caso in cui l'esito dell'esame non sia positivo;
5. motivare adeguatamente in fatto ed in diritto le motivazioni che hanno determinato un eventuale esito positivo dell'esame;
6. nel caso di indebite interazioni dell'istruttore, che arrivi anche a contestare il giudizio espresso, l'esaminatore dovrà limitarsi a ricordare che il compito dell'istruttore, in fase d'esame, è essenzialmente quello di accompagnatore pronto ad intervenire sui comandi del veicolo in caso di pericolo;
7. seguire tutte le fasi dell'esame previste dalla normativa con la relativa propedeuticità, nonché con il rispetto dei tempi minimi previsti per ciascun esame;
8. segnalare ai propri Dirigenti, e se del caso, alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali fatti che si verificano nel corso dell'esame e che possono configurare fattispecie illecite o illegali.

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad una fedele osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare, evitando ogni interpretazione personalissima, al fine di garantire l'uniforme procedura d'esame per il conseguimento delle patenti di guida della categoria C1E e CE su tutto il territorio nazionale. Tutte le disposizioni di precedenti circolari che contrastano con il contenuto della presente sono da ritenersi abrogate.

firmato IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini